



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 55

Riunione del 26 marzo 2010

57.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- SIRIO PALLAVOLO PERUGIA S.R.L. n. p. Presidente p.t.
- ORABONA ALFONSO n.q. Presidente p.t. SIRIO PALLAVOLO PERUGIA

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente - RELATORE
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander - Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva la Società Sirio Pallavolo Perugia S.r.l. nella persona del presidente p.t.,

- Per avere falsamente dichiarato, ai fini dell'ammissione al campionato di Lega serie A2 femminile 2009-2010, ai sensi del Regolamento Ammissioni 2009-2010 di aver onorato, nei termini prescritti le obbligazioni pecuniarie contratte nei confronti dei propri tecnici e tesserati nella precedente stagione agonistica.
- Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 17 Statuto FIPAV e 2 R.A.T., nonché in violazione dell'Art. 2 del Regolamento di Ammissione al Campionato 2009/2010 emanato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, alterato, con riferimento ai movimenti finanziari relativi agli emolumenti dovuti, per la stagione 2008/2009, a propri tesserati, la propria contabilità così da nascondere la reale situazione debitoria ed il reale risultato di esercizio, al fine di fare apparire rispettata la condizione di ammissibilità al Campionato Serie A Femminile, stagione 2009/2010,



Deferiva, altresì il Sig. Orabona Alfonso, n.q. presidente p.t. della Sirio Pallavolo Perugia s.r.l., a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55 numero 2 Reg. Giur, per i medesimi fatti contestati al sodalizio.

La Procura proponeva per il sodalizio incolpato la sanzione della multa di € 10.000,00 e la penalizzazione di 13 punti nella classifica di regular season della corrente stagione, per il Presidente la sospensione da ogni attività federale per mesi diciotto nonché l'interdizione da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza da ogni attività di lega per anni cinque.

Con provvedimento del 15/03/2010 la CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e convocava le parti per la riunione.

Ricevuta la convocazione, la Difesa degli incolpati, faceva pervenire, con plico raccomandato, una memoria difensiva con la quale sollevava un'articolata serie di eccezioni preliminari e di merito .

La Difesa degli incolpati, presentava istanza di rinvio il giorno precedente alla riunione su indicata a mezzo fax fatto pervenire alle ore 17,25 del 25 marzo per asseriti impedimenti di salute del Sig. Orabona e dell'Avv. Galli, accompagnati dalla trasmissione di copia informale di certificazioni mediche private.

Nella riunione così fissata, La Commissione riteneva di non aderire all'istanza , stante la mancanza di idonea attestazione dell'assoluto impedimento a comparire dei due soggetti certificati.

La Procura Federale nella persona dell'Avv. Caravetta faceva presente, che, nel corso dell'istruttoria era stata inviata alle atlete ed ai tecnici della squadra, dal Procuratore Generale una richiesta concernente l'adempimento delle obbligazioni contrattuali con ciascuno di essi assunte dal sodalizio, anche in relazione ad eventuali accordi per il pagamento dilazionato.



Delle 15 persone interpellate sette dichiaravano di non vantare ulteriori crediti al 1 gennaio 2010, fra queste, alcune precisavano di aver raggiunto, direttamente o tramite i rispettivi procuratori accordi per dilazioni del pagamento, anteriormente alla data del 31 maggio 2009, altre di essere state saldate grazie all'intervento finanziario personale del presidente e del socio del sodalizio. Un'atleta non ha ricevuto pagamenti a causa di un procedimento per sospetto doping. Cinque raccomandate ritornavano al mittente per problemi di consegna postale. I due tecnici precisavano invece, uno tramite il proprio legale e l'altro direttamente, di essere ancora creditori della società l'uno per €8.000,00 e l'altro per € 44.806,68.

Faceva altresì presente la Procura che, con comunicazione del 13 marzo 2010, il Sig. Giovanni Caprara trasmetteva lo stampato di una "conversazione" tenuta in rete (chat) con una persona, a suo dire "tesserata" sia nella passata stagione che nella presente con la Sirio, nella quale il soggetto interlocutore a nome "Giulia" avrebbe dichiarato che le dichiarazioni liberatorie erano state predisposte dal Presidente della Sirio e "fatte firmare" alle atlete nonostante il perdurante inadempimento del sodalizio.

--oOo--

La CGN ritiene di dover affrontare preliminarmente le eccezioni di rito svolte dalla difesa degli incolpati nelle richieste e nelle motivazioni svolte nella memoria.

Nessuna delle eccezioni preliminari di rito svolte dagli incolpati merita accoglimento.

Non l'eccezione di incompetenza e/o di difetto di potestas giudicandi della CGN, essendo il deferimento attinente alla violazione del generale dovere di lealtà e probità cui, ex art. 17 comma 3 Statuto Fipav e 2 comma 2 lett. A) e b) del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, è tenuto ogni tesserato o affiliato Fipav.



Secondo la relazione della Procura, infatti, ciò che viene in rilievo nei fatti contestati agli incolpati non è la violazione dell'art. 2 del Regolamento di ammissione al campionato 2009/2010 emanato dalla Lega di Pallavolo Femminile di serie A, quanto, piuttosto, *l'aver dichiarato il falso all'esclusivo fine di procurarsi il diritto di partecipare al Campionato 2009-2010*, ed è simile comportamento che forma oggetto del deferimento e della richiesta di sanzione.

E' evidente che la CGN ex art. 5 comma 3 Regolamento Giurisdizionale abbia sia giurisdizione che competenza a decidere dei comportamenti deferiti dalla Procura Federale come violazioni ai Regolamenti Federali.

La competenza esclusiva del Giudice di Lega attiene, come esattamente rilevato dall'incolpato, all'adozione di sanzioni per le violazioni dei regolamenti di Lega (nel caso di specie dell'art. 2 del Regolamento di ammissione al campionato 2009/2010).

Che quest'ultimo Organo Giudicante abbia, in applicazione dei regolamenti che è deputato ad applicare, già sanzionato la Sirio Pallavolo, non comporta, stante la concorrenza della violazione con unico comportamento di norme diverse, ciascuna implicante un diverso iter procedimentale, alcun *bis in idem*. Valga ad esempio il caso del dipendente che abbia sottratto danari dalla cassa del datore di lavoro; egli sarà passibile di sanzione penale e di licenziamento, rimanendo i due distinti giudizi sul medesimo comportamento destinati l'uno alla competenza del Giudice Penale e l'altro alla competenza del Giudice del Lavoro.

Per rilievi analoghi a quelli sopra svolti non appare meritevole di accoglimento l'eccezione concernente l'inutilizzabilità della relazione dei Revisori dei Conti sollecitata dalla Lega. L'accurata analisi dell'art.7, del Regolamento di ammissione ai campionati, non risulta infatti assolutamente pertinente al presente procedimento disciplinare, che concerne esclusivamente la violazione del generale dovere di lealtà e probità ex art. 17 comma 3 Statuto



Fipav e 2 comma 2 lett. A) e b) del Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

L'art.7 del citato Regolamento, disciplina, infatti, solo l'attività istruttoria e decisionale della Commissione di Ammissione al Campionato, e lungi dal conferire legittimità a comportamenti intesi a camuffare la realtà solo per l'intervento del provvedimento di ammissione, non priva assolutamente la Commissione stessa del potere ispettivo, attuato nel caso di specie, in perfetta conformità con il disposto dell'ultima parte della norma in esame.

E che l'attività ispettiva non debba essere limitata, come pare sostenere la Difesa degli incolpati, alla sola previsione di regolarità futura, bensì possa e debba legittimamente riguardare le pregresse attività contabili del sodalizio ammesso al campionato corrente è confermato da tutto l'impianto normativo del regolamento. Questo infatti ritiene requisito essenziale per l'ammissione al campionato la corretta gestione contabile, amministrativa e contrattuale del sodalizio richiedente, nelle pregresse stagioni sportive.

Laddove il riferimento all'attività "futura" del sodalizio non riguarda certo l'oggetto dell'indagine contabile, che appunto dalle pregresse gestioni deve trarre gli elementi previsionali che lascino supporre la regolarità per il tempo a venire dell'attività della società.

Diversamente non si comprenderebbe in che cosa debbano consistere quegli "elementi" dai quali possa desumersi una garanzia di equilibrio finanziario e di continuità e regolarità dell'attività futura, dovendo prediligere a tali fini la Commissione la nomina di un revisore dei conti piuttosto che quella di un "previsore dei conti".

Ove poi, come accaduto nel caso in esame, da simile attività ispettiva emergano elementi di irregolarità nella gestione pregressa della contabilità e amministrazione, tali da non comportare alcun rilievo circa l'attività futura del sodalizio ammesso al campionato ma da comportarne la responsabilità disciplinare, risulta corretto che del



caso sia interessata la Procura Federale ai fini dei rilievi disciplinari ravvisabili nel comportamento indagato.

Allo stesso modo, un perdurante inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, relativo alle pregresse stagioni sportive, ai sensi e per gli effetti dei regolamenti di ammissione ai campionati di volta in volta emanati dalla Lega, potrà essere oggetto di analisi da parte dell'organo deputato (oggi la Commissione di Ammissione al Campionato) per l'eventuale esclusione dai campionati futuri.

In difetto di maggiori elementi di contestazione appare infine incomprensibile e contraddittorio il rilievo circa un preteso conflitto di interessi del revisore nominato dalla Lega a fini ispettivi. Dei risultati del perito che si assume in situazione di conflitto viene fatta ampia citazione nella memoria a fini difensivi, onde non par lecito ritenere che il revisore si sia trovato "in conflitto di interessi" solo per la parte dell'indagine che non giova agli incolpati.

Sgombrato, quindi il campo da ogni questione preliminare, e passando all'esame del merito della vicenda disciplinare, osserva la CGN.

I fatti documentati sono i seguenti:

La SSD Sirio Pallavolo Perugia, al fine di conseguire il diritto a partecipare al Campionato Nazionale Serie A/1 Femminile, stagione 2009/2010, sottoscriveva e depositava agli atti della Commissione Ammissione Campionati, ai sensi dell'Art. 2 del vigente Regolamento di Indizione, una dichiarazione con la quale garantiva l'avvenuto pagamento di almeno il 70% degli emolumenti arretrati dovuti ai propri tesserati per la precedente stagione agonistica, nel contempo impegnandosi a corrispondere l'eventuale residuo entro e non oltre la data del 31/12/2009.

Il deposito di tale dichiarazione e la veridicità di quanto garantito era condizione per ottenere l'iscrizione al campionato.



La Lega, ex art. 7 Regolamento Ammissioni 2009-2010 nominava la Asys Audit s.r.l., società iscritta all'albo dei revisori ufficiali dei conti, quale ispettore ai sensi del citato disposto normativo.

A circa un mese dallo svolgimento dell'ispezione ed allegando relazione dei revisori, La Commissione Ammissione ai Campionati della Lega di Pallavolo serie A Femminile, trasmetteva alla Procura Federale copia della dichiarazione ex art.2 lett. G) RAC 2009-10 della Sirio Pallavolo; lettera della stessa commissione con la quale, in applicazione dell'art.7 stesso regolamento nominava il revisore di conti; copia della relazione della società di revisione nominata.

La Commissione di Lega accompagnava l'indicata produzione con una richiesta nella quale sottolineava come la relazione ispettiva avesse evidenziato *"che la contabilità non riporta correttamente la situazione debitoria e il reale risultato di esercizio. Considerato che il risultato dell'ispezione **parrebbe** in contrasto con la dichiarazione di cui all'art, 2 lettera g) " RAC ,trasmetteva gli atti alla Procura Federale "con riferimento all'applicazione di sanzioni sportive riferite alla documentazione prevista all' art.2 lettera G)... ai sensi del Regolamento Federale e con riferimento al sistema sanzionatorio recepito nella circolare di indizione ai campionati"* affinché venissero svolte tutte le attività di competenza.

Dalla documentazione prodotta dalla Lega ed in particolare dalla relazione del revisore contabile da essa nominato per fare luce su quelle che apparivano essere inspiegabili incongruenze, per vero non sembra possano desumersi risultati univoci.

Segnatamente, per quello che attiene all'oggetto del presente procedimento, e vale a dire il rispetto o meno del disposto di cui all'art. 2 lett.G) RAC con conseguente mendacio nella prescritta dichiarazione, la relazione giunge ad una conclusione dubitativa che giustifica il condizionale usato dalla stessa Lega nella propria richiesta disciplinare.



Se, concludono infatti i revisori, si deve considerare la posizione debitoria esclusivamente in senso **contabile** si deve concludere che alla data del 31 maggio il 70% degli importi dovuti contrattualmente **non era stato pagato**. **“Se invece”**, prosegue la relazione, si debbono tenere in considerazione le quietanze rilasciate dalle atlete o dai loro procuratori e le transazioni concluse, se, quindi il dato rilevante è quello **giuridico**, il debito risulta **pagato per il 69,6%**, e, solo se non si prendono in considerazione i crediti contestati, e si appostano attivamente i crediti in contestazione si raggiunge il 72,9%, ma si deve concludere che la contabilità non riporta correttamente la situazione debitoria e il reale risultato di esercizio.

Detta ultima conclusione appare corretta, nel senso che, dovendosi considerare applicabili alla contabilità sociale le regole dettate in via generale per la redazione di bilanci dal codice civile (art 2423 bis), alla luce del cosiddetto principio di dissimmetria, che impone l'iscrizione delle componenti passive anche solo probabili mentre non consente l'iscrizione fra le poste attive di bilancio dei crediti contestati in modo tale da accomunarli ai crediti sperati o futuri e a quelli condizionati, il debito nei confronti degli allenatori avrebbe dovuto essere considerato nelle poste contabili passive, mentre il credito per preteso risarcimento nei confronti dei medesimi allenatori avrebbe dovuto rimanere fuori da ogni considerazione di bilancio.

Pertanto, delle due l'una, o la dichiarazione del Presidente non è veritiera ovvero la contabilità sociale non riporta fedelmente la situazione debitoria.

Questa Commissione ritiene pertanto di ravvisare nel comportamento tenuto dalla Sirio Pallavolo nelle circostanze sopra descritte violazione del generale dovere di lealtà e probità ex art. 17 comma 3 Statuto Fipav e 2 comma 2 lett. A) e b) del Regolamento Affiliazione e Tesseramento, in danno non solo della Lega di Pallavolo Femminile di Serie A, ma altresì in danno dei creditori delle prestazioni insoddisfatte nonché delle altre squadre che, per partecipare al



medesimo campionato hanno impegnato mezzi e risorse per dare all'art. 7 RAC effettiva attuazione.

Per quanto attiene alla sanzione applicabile, rileva questa commissione che la Procura appare aver recepito quanto "richiesto" dalla Lega nel proprio esposto parametrando le sanzioni richieste su quanto risulta dalle " **CIRCOLARI INDIZIONE CAMPIONATI NAZIONALI SERIE A1 - A2 2009-2010**".

Orbene, a parte la singolarità della richiesta di una specifica sanzione da parte di chi si trovi ad inoltrare un esposto disciplinare, questa Commissione rileva come le menzionate Circolari ripropongano testualmente i rispettivi regolamenti per l'Ammissione al Campionato di Pallavolo di serie A1 e A2 maschili e femminili emanati per la stagione sportiva 2009/2010, facendoli precedere da un articolato normativo riguardante le norme generali, comuni ai vari campionati. In calce ai due regolamenti, le circolari recitano testualmente "In riferimento a quanto previsto dalle approvate Condizioni di Ammissione ai Campionati di Serie A1 e A2 Femminile 2009/10, laddove si prevedono sanzioni sportive conseguenti a specifici inadempimenti, come da precedenti intese, il CdA della Lega Pallavolo Serie A Femminile ha definito le seguenti proposte sanzionatorie..."; Il recepimento dell' impianto sanzionatorio che segue da parte della FIPAV, anche per ragioni sistematiche, non può che riguardare l'iter procedimentale previsto dai regolamenti medesimi la cui applicazione, anche per la parte disciplinare e sanzionatoria è espressamente riservata al Giudice di Lega in primo grado ed alla C.A.F. quale Giudice di Appello.

Come già osservato, rimane invece riservata alla giurisdizione ed alla competenza della Commissione Giudicante Nazionale l'applicazione e sanzione dei regolamenti Federali in materia di violazione del dovere di probità e lealtà sportiva.



A tale proposito appare opportuno rilevare come entrambi i soggetti incolpati rispondano della responsabilità loro ascritta in via diretta: ai sensi dell'art.55 comma 1 il Presidente e ai sensi del comma 3 lettera a) il sodalizio.

Riguardo alla misura della sanzione, è la stessa Difesa degli incolpati, a rammentare, nel testo della propria memoria, la vicenda, già oggetto di esame dinanzi a questa Commissione, concernente violazione dei principi di lealtà e correttezza ex artt. 17 Statuto Fipav e art. 2 RAT, 2° comma lett.b), per non aver il medesimo sodalizio adempiuto all'obbligo di corrispondere alla CEV la somma di € 150.000,00 posta a suo carico, in virtù dell'art. 5 dell'Organizer Agreement, sottoscritto per l'organizzazione della Final Four 2008/2009 della CEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE, costringendo così la Fipav ad anticipare la somma di € 136.121,92 onde evitare la minacciata esclusione di tutte le squadre italiane da tutte le competizioni europee. Nella delibera concernente la predetta vicenda questa Commissione ritenne di applicare una sanzione sensibilmente tenue, a motivo del comportamento degli incolpati successivo al deferimento, peraltro, diffidando gli stessi ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni, con l'avvertimento che, in difetto, le altre infrazioni, in specie quelle di carattere analogo a quelle all'epoca giudicate, sarebbero state punite più severamente, (cfr. comunicato n.7 del 14 ottobre 2009). Non appare quindi possibile accogliere neppure la richiesta subordinata di contenere nei minimi le sanzioni irrogate, pur dovendo la CGN tenere nella dovuta considerazione il particolare impegno profuso per giungere, nella maggioranza dei casi, a definizioni transattive da parte del Presidente e del socio.

Per quanto attiene infine il sospetto da ultimo sollevato da uno degli allenatori presso la Procura Federale circa la non spontaneità delle dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle atlete, si ritiene che lo stesso organo inquirente, in possesso di una possibile *notitia criminis* potrà



compiere le indagini idonee all'accertamento di eventuali ulteriori illeciti, allo stato, non contestati.

PQM

La Commissione, affermata la responsabilità degli incolpati per i capi di incolpazione loro ascritti, dispone

a carico del legale rappresentante pro-tempore del sodalizio Sirio Pallavolo Perugia s.r.l. Sig. Alfonso Orabona la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi diciotto

dispone a carico del sodalizio Sirio Pallavolo Perugia s.r.l. la sanzione della multa di € 20.000

Ciascuna sanzione decorre dalla scadenza di eventuali altre sanzioni in esecuzione.

F.to Il Presidente

Avv. Costanza Acciai

Roma 2 aprile 2010